





## COMMISSIONE DIRITTO E FISCALITA' INTERNAZIONALE

### **BREXIT: Impatti doganali, Iva, previdenziali ed imposte dirette sugli scambi commerciali**

Webinare Ore 14.30-17.30

#### **“Brexit: gli effetti su operatività doganale”**

Avv. Matteo Galli – Avvocato del Foro di Mantova

#### **“IVA Brexit: la disciplina nel periodo transitorio e i principali cambiamenti dal 01.01.2021: operazioni triangolari, lavorazione dei beni, rappresentante fiscale”**

*Dott. Alberto Perani – Coordinatore della commissione di Fiscalità Internazionale ODCEC Brescia*

#### **“Brexit, focus espatriati: aspetti fiscali e previdenziali”**

*Dott. Michele Rossini – Componente della commissione di Fiscalità Internazionale ODCEC Brescia*

#### **“Effetti della Brexit ai fini delle imposte dirette, tra direttive europee e convenzione bilaterale”** *Dott.*

*Goffredo Barbi – Componente della commissione di Fiscalità Internazionale ODCEC Brescia*

# REGNO UNITO EXPORT / IMPORT SOLO MERCI?

La domanda può essere fuorviante ma, è doveroso fare una piccola riflessione riguardo all'attività del cliente.

Tutti siamo concentrati sulle merci, tuttavia anche i dati sono un bene, non fisico ma soggetto a tutela.


Ergo è opportuno valutare o rappresentare al cliente i potenziali rischi e se possibile prevenirli



# TRASFERIMENTO DATI DA E VERSO UK

PERCHE' CONTROLLARE/AVVERTIRE IL CLIENTE?

- SE ABBIAMO UNA AZIENDA CERTIFICATA AEO UNA LEGGEREZZA / SVISTA NELLA GESTIONE DEI DATI PERSONALI POTREBBE PORTARLA A SUBIRE UNA SANZIONE DA PARTE DEL GARANTE PRIVACY E FARLE PERDERE LA CERTIFICAZIONE
- SAREBBE DOVEROSO PERTANTO MONITORARE/CONTROLLARE I CONTRATTI CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI CON I CLIENTI PER LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI
- ABBIAMO 4 MESI PIU' ALTRI 2 PER METTERCI A NORMA ED ESPLETARE LA RELATIVA DUE DILIGENCE INTERNA



# COSA FARE

- AD OGGI SI APPLICA ANCORA IL GDPR ergo IL REGNO UNITO E' UN PAESE SICURO
- FINITO IL PERIODO TRANSITORIO, SE L'UE NON DOVESSE CONSIDERARE IL REGNO UNITO UN PAESE SICURO SI DOVRA' PRESTARE ATTENZIONE AGLI ARTT. 44 E SEGUENTI DEL GDPR
  - PRESTARE ATTENZIONE
  - MANDO/RICEVO DATI DA  
DERRY/LONDONDERRY
  - invio la merce direttamente in IRLANDA NON PASSO  
DALL'ISOLA BRITANNICA

# IN SOSTANZA

- DI FATTO ESEGUO UNA “TRIANGOLAZIONE”
- I DATI TRASMESSI RICADONO SOTTO UN ASPETTO GIURIDICO, LE MERCI SOTTO UN ALTRO
- E' UN ASPETTO CRUCIALE DA VAGLIARE ATTENTAMENTE IN QUANTO MOLTE NOSTRE AZIENDE, SOPRATTUTTO LE MEDIO/PICCOLE NON SONO ATTREZZATE
- QUALORA IL REGNO UNITO NON VENISSE CONSIDERATO UN PAESE SICURO SARA' OPPORTUNO RICONSIDERARE LE CLAUSOLE CONTRATTUALI PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI, CONCORDANDO LE CON L'INVIO FISICO DELLE MERCI
- OSSIA ACCERTARSI CHE I BENI NON PASSINO PER L'INGHILTERRA

# MERCI FISICHE

- DAL 1/01/2021 ABBIAMO UN ACCORDO (FTA- Free Trade Agreement) firmato il 30/12/2020

L'ACCORDO STIPULATO E' MODIFICABILE ED AGGIORNABILE, QUESTO IMPONE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE DA PARTE DEGLI OPERATORI

- L'ACCORDO TOGLIE DAZI ED IVA **NON** LE PROCEDURE DOGANALI, CHE PER I PRIMI 6 MESI SONO CRISTALLIZZATE (OSSIA LE MERCI NON NECESSITANO DELLA DOCUMENTAZIONE DOGANALE CHE PUO' ESSERE PRESENTATA EX POST)

# PER I PRIMI 6 MESI NON SI APPLICANO CONTROLLI

LA DEROGA NON SI APPLICA NEL CASO DI

- PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE
- PRODOTTI SOGGETTI AD ANTIDUPING
- FARMACI
- ARMI (PRODOTTI DUAL USE?)
- PRODOTTI ITTICI

# MERCI DUAL USO UN ACCENNO

*«LE MERCI DUAL USE SONO TUTTI QUEI PRODOTTI, INCLUSI IL SOFTWARE E LE TECNOLOGIE, CHE POSSO AVERE UN USO SIA CIVILE CHE MILITARE»*

COSI' IL REG. 428/09 CHE NE DISCIPLINA IL COMMERCIO. AD OGGI I BENI INSERITI IN TALE REGOLAMENTO SONO FACILMENTE VENDIBILI ALL'INTERNO DELLO SPAZIO UNIONALE, BASTA LA SEMPLICE AUTORIZZAZIONE GENERALE UE.

ORA CHE IL REGNO UNITO NON E' PIU' PARTE DELL'UE E' NECESSARIO RIVEDERE L'AUTORIZZAZIONE

ART. 4 CLAUSOLA **CATCH ALL** DA RACCORDARE CON L'ART. 8 DEL D.LGS 221/2017

# REGNO UNITO RESTO DEL MONDO



- IL REGNO UNITO HA SOTTOSCRITTO 30 ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO CON 60 NAZIONI
- QUESTO COMPORTA UNA MAGGIORE ATTENZIONE SU ALCUNI ASPETTI CHE POSSONO AVERE COMPLICAZIONI DOGANALI

# ORIGINE

- L'ACCORDO (CHE SI APPLICA SOLO A UE e UK), IMPONE UNA SERIE ATTENZIONI CHE DEBONO ESSERE PRESTATE DALLE AZIENDE
- **BISOGNA ASSOLUTAMENTE** FARE ATTENZIONE ALLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
- I PRODOTTI UK NON SONO PIU' DI ORIGINE PREFERENZIALE, ERGO DOBBIAMO PRESTARE ATTENZIONE E FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE DELLA PROVA DI ORIGINE
- FARE ATTENZIONE ALLE TRIANGOLAZIONI



# COME DETERMINARE L'ORIGINE?

FONDAMENTALE RISULTA ESSERE LA DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE DELLA MERCE

- L'ACCORDO o TRADE COOPERATION AGREEMENT PREVEDE DIVERSE SOLUZIONI, A SECONDA CHE I BENI SIANO FRUTTO DI LAVORAZIONI CHE PROVENGONO DALLA TERRA, DAL MARE O DAL SOTTOSUOLO, in TAL CASO I BENI “SI PRESUME” CHE SIANO INTERAMENTE OTTENUTI IN UE e QUINDI SIANO ORIGINARI
- QUALORA I BENI NON PROVENGANO DA QUELLE TIPOLOGIE SI POSSONO AVERE DEI PROBLEMI
  - CHE FARE?

# LA REGOLA PRINCIPE E' DATA DALLA LAVORAZIONE DEL BENE ESPORTATO

- LA LAVORAZIONE DEL BENE CI PERMETTE DI CONFERIRE AL PRODOTTO UNA DETERMINATA ORIGINE, PREFERENZIALE O MENO
- SE E' PREFERENZIALE NON SUBISCE DAZI, SE NON E' PREFERENZIALE E' SOTTOPOSTA A DAZIO
- OLTRE AL DAZIO L'IMPORTATORE DEVE OBBLIGATORIAMENTE SCORPORARE IL VALORE DEL BENE CHE NON PUO' PIU' ESSERE INCORPORATO NEL NUOVO PRODOTTO COME ORIGINARIO UE

# LAVORAZIONE ESSENZIALE UN ACCENNO

GLI ARTT. 3 E SEGUENTI DEL TRATTATO E CI INDICANO I CASI IN CUI  
AVVIENE L'ACQUISIZIONE DELLA CARATTERISTICA DI MERCE  
PREFERENZIALE

CON LAVORAZIONE ESSENZIALE SI INTENDE QUINDI QUEL  
PROCEDIMENTO CHE PERMETTE AD UN BENE DI ACQUISIRE LO STATUS  
DI ORIGINE PREFERENZIALE

VI SONO TUTTAVIA DELLE POSSIBILITA' PER FAR ACQUISIRE LO STATUS

# REGOLA DEL CUMULO

- LA REGOLA DEL CUMULO CI PERMETTE DI GESTIRE I PRINCIPI DELL'ORIGINE PREFERENZIALE ED EVITARE I DAZI
- PER FARE QUESTO E' NECESSARIO AVERE UNA PRECISA CONOSCENZA DELLA PROPRIA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO (SE POSSIBILE AVERE ANCHE TUTTI I CONTRATTI CON I FORNITORI)
- IL CUMULO PUO' ESSERE BILATERALE, SI APPLICA TRA DUE PAESE CHE HANNO SOTTOSCRITTO UN ACCORDO
- OPPURE DIAGONALE, SI APPLICA TRA PIU' PAESI CHE HANNO SOTTOSCRITTO ACCORDI (UK HA SOTTOSCRITTO ACCORDI CON 30 PAESI)

# LA REGOLA DEL CUMULO E' DISCIPLINATA DALL'ART. 4 DEL TRATTATO

TALE REGOLA DEVE ESSERE OSSERVATA CON PARTICOLARE  
ATTENZIONE IN QUANTO PUO' PORTARE A SANZIONI ANCHE  
PENALI

# RIEPILOGO

- CON LA LAVORAZIONE POSSIAMO AVERE IL CAMBIO DELLA VOCE/SOTTOVOCE DOGANALE
- DOBBIAMO PRESTARE ATTENZIONE ALLA PERCENTUALE DI VALORE AGGIUNTO RAPPROTATO AL VALORE DELLA MATERIA PRIMA
- PERCENTUALE DEL PESO NELLA LAVORAZIONE- TRA MERCE NON UE ED UE
- CONTROLLARE OGNI SINGOLA CATEGORIA DI PRODOTTO, LE REGOLE PER LA PRODUZIONE DEL VINO DIFFERISCONO DA QUELLE DI UN VEICOLO A MOTORE A SCOPPIO DA UNO ELETTRICO

## CERTIFICATI DI ORIGINE

- EUR1
- EURMED
- DICHIARAZIONE SU FATTURA LIBERA
- DICHIARAZIONE SU FATTURA PER ESPORTATORI AUTORIZZATI
- DICHIARAZIONE PER EXPORT REX
- CERTIFICATI ATR PER TURCHIA
- CERTIFICATO ORIGINE NON PREFERENZIALE

# DOCUMENTI

- LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E' DI 4 ANNI PER L'ESPORTATORE MENTRE 3 ANNI PER L'IMPORTATORE
- L'ATTESTAZIONE DELLA PROVA DI ORIGINE VALE 12 MESI DAL RILASCIO O PER UN MAGGIOR PERIODO STABILITO DALL'IMPORTATORE SINO AD UN MASSIMO DI 24 MESI
- SI APPLICA AD UNA O PIU' SPEDIZIONI
- MEGLIO DISCIPLINARE TUTTO CON UN CONTRATTO, L'ORIGINE PUO' ESSERE INSERITA IN FATTURA OD ALTRO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO A CORREDO DELLA MERCE

## **CONTROLLARE LA CIRCOLARE N. 49/2020 AGENZIA DOGANE**

- [https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6518900/495536+circolare+49-2020+BREXIT\\_Esportazione\\_DEFINITIVA.pdf/12952e2b-47e0-4ee8-b40c-62a64f27e3f7](https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6518900/495536+circolare+49-2020+BREXIT_Esportazione_DEFINITIVA.pdf/12952e2b-47e0-4ee8-b40c-62a64f27e3f7)

# CONTRATTI

- RIVEDERE PERTANTO I CONTRATTI DA E VERSO IL REGNO UNITO
- CONTROLLARE E RIVEDERE LE CLAUSOLE DI FORNITURA, LA LEGGE APPLICABILE IN CASO NON VI SIA UNA CLAUSOLA ARBITRABILE O UNA CLAUSOLA SULLA DETERMINAZIONE DEL FORO
- ESEGUIRE LA REVISIONE DEI CONTRATTI CON I TRASPORTATORI AFFINCHÉ EVITINO L'INGHILTERRA E VADANO DIRETTAMENTE IN IRLANDA SE LA MERCE È DIRETTA IN QUELLA DESTINAZIONE
- RIVEDERE LE RESE **INCOTERM, ASPETTO FONDAMENTALE**

**SUGGERIMENTO: OBBLIGATE I CLIENTI AD ABBANDONARE LA RESA**

**EX WORKS**

# RESE INCOTERM

- SONO 11 SI ADATTANO ALLE ESIGENZE PIU' DISPARATE
- SI VA DALLA MENO SICURA EXW
- ALLA PIU' SICURA DDP

ESSENDO IL REGNO UNITO UN'ISOLA  
QUELLA PIU' INDICATA POTREBBE ESSERE

FCA

# SANZIONI

- RISCHI PENALI PER PER CHI NON OTTEMPERA AD UNA CORRETTA DICHIARAZIONE DELL'ORIGINE DELLA MERCE SI PUO' INCORRERE IN DIVERSI REATI DAL 479 C.P. AL 640 TRUFFA, SINO AL CONTRABBANDO

# ISOLA DI GRAN BRETAGNA

—

## IRLANDA DEL NORD

- IL CONFINE DOGANALE (IDEALE/IMMAGINARIO) SI SPOSTA NEL MARE D'IRLANDA OSSIA:
- TRA IRLANDA ED IRLANDA DEL NORD NON SI HANNO DAZI NE' PROCEDURE DOGANALI, CHE SI APPLICANO SOLO PER LE MERCI CHE ENTRANO NELLO SPAZIO DELL'ISOLA BRITANNICA
- VUOL DIRE CHE SE DEBBO SPEDIRE LA MERCE IN IRLANDA, SE PASSO PER LONDRA DEBBO FARE UN TRANSITO
- SARA' DOVEROSO PERTANTO CONTROLLARE CON LO SPEDIZIONIERE IL TRASPORTO
- IN CASO DI SPEDIZIONI RESTA VALIDO IL SISTEMA INTRASTAT COME PER GLI ALTRI PAESI UE

# LINK UTILI

## BENI DUAL USE

- <https://www.gov.uk/guidance/exporting-controlled-goods-after-eu-exit>
- NEL SOVRAINDICATO LINK SI POSSONO TROVARE LE RISPOSTE PIU' UTILI

# LINK UTILI

<https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model>

<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/>

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice-customs-procedures\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice-customs-procedures_it.pdf)

<https://www.adm.gov.it/portale/l-impresa>

<https://www.gov.uk/transition>

<https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/operatore-economico-autorizzato-aeo/conosci-aeo>

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/949579/December\\_BordersOPModel\\_\\_2\\_.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949579/December_BordersOPModel__2_.pdf)

[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/note\\_brexit\\_communication\\_to\\_partner\\_countries.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/note_brexit_communication_to_partner_countries.pdf)

# LINK UTILI

[https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_it)

[https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_it)

<https://ico.org.uk/for-organisations/dp-at-the-end-of-the-transition-period/data-protection-now-the-transition-period-has-ended/the-gdpr/european-representatives/>

<https://ico.org.uk/for-organisations/dp-at-the-end-of-the-transition-period/keep-data-flowing-from-the-eea-to-the-uk-interactive-tool/>

Sanzioni

<https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-sanzioni-e-responsabilita-tutto-cio-che-ce-da-sapere/>